
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N 36 DEL 03/02/2015

OGGETTO: Approvazione Atto di Transazione GSA c/Consorzio ASI.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **03** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	___ P ___	_____
Consiglieri	CAPUTO Carmine	___ P ___	_____
	SANASI Maurizio	___ P ___	_____
	PETRACCA Giuseppe	___ P ___	_____
	SERRA Elio	_____	___ A ___

COLLEGIO dei REVISORI

Revisori	GRECO Pantaleo	___ P ___	_____
	LANDOLFO Angelo	___ P ___	_____
	CARLUCCIO Silvano	___ P ___	_____

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Dott. Antonio Fitto

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS
Il Consiglio di Amministrazione

Premesso:

- che la G.S.A. Srl con istanza del 07.02.2003 avanzava al Comune di Gallipoli richiesta di assenso edilizio per la realizzazione di un complesso turistico - ricettivo (poi denominato "Gallipoli- Resort") da realizzare in variante alla disciplina di zona *ratione temporis* vigente che tipizzava l'area di intervento (ricadente lungo la SP 52 Gallipoli- Sannicola), in parte come industriale e in parte come verde di rispetto, mediante sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi delle L.L.rr n. 34/94 e 8/98;

- che nel mese di gennaio 2004 è stato rilasciato permesso di costruire, poi oggetto di varianti che hanno determinato una riduzione della volumetria utilizzabile rispetto all'originario accordo di programma con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,54 mc/mq e un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,80 mc/mq, con sfruttamento di una superficie pari a mq 22.138,00 rispetto agli originari 27.673,00 mq.

- che nel mese di marzo del 2007 i lavori venivano ultimati e l'attività del complesso turistico, denominato "Gallipoli Resort", aveva inizio previa autorizzazione n. 2 del 7.6.07;

- che con provvedimento prot. n. 2803 del 30.07.2014 il Consorzio A.S.I. di Lecce, dato atto che "da una verifica contabile è emerso che codesta società ad oggi non ha ancora corrisposto allo scrivente Consorzio ASI di Lecce le somme dovute a titolo di contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune, cui, come Vi è ben noto, ai sensi della ex delibera commissariale n. 41 del 02.10.2001 oggi art. 8 del regolamento per la gestione dei suoli consortili siete obbligati per aver utilizzato in proprio il suolo sul quale è stato realizzato il complesso edilizio turistico-ricettivo alberghiero denominato "Gallipoli Resort", ha diffidato la società ricorrente a procedere, entro e non oltre gg. 15, al pagamento della somma di complessivi € 194.735,88 oltre IVA e interessi legali, tale importo veniva calcolato con riferimento a tutte le aree di proprietà della G.S.A. ivi compresa quella adiacente oggetto dell'intervento (part.lla 610);

- che tale richiesta, pertanto, si fonda sul presupposto che la GSA Srl, realizzando il complesso turistico denominato Gallipoli Resort, avrebbe "utilizzato" in proprio are ricadenti nell'agglomerato industriale di Gallipoli attribuito alla competenza del Consorzio ASI, così avvalendosi anche delle opere infrastrutturali e degli impianti e servizi di interesse comune, realizzati e gestiti dal Consorzio nella zona industriale di Gallipoli, derivandone l'obbligo di corrispondere al medesimo Consorzio il corrispondente contributo di infrastrutturazione e manutenzione;

- che avverso il provvedimento de quo la GSA Srl, con il prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, ha proposto ricorso innanzi al TAR di Lecce, contrassegnato al n. 2763/2014, evidenziando come il suolo sul quale sorge il complesso turistico-ricettivo solo in minima parte si colloca all'interno del comprensorio che delimita la zona artigianale e/o industriale di Gallipoli e tutte le utenze "utilizzate" dalla struttura (quali acqua, fogna, energia elettrica e gas) sono allacciate ed alimentate da infrastrutture pubbliche, esistenti lungo la strada provinciale 52 da cui si accede al resort.

- che il Consorzio si è costituito nel suddetto giudizio con l'avv. Giovanni Garrisi, chiedendo il rigetto del ricorso;

- che in data 29.12.2014 la GSA, ha presentato istanza di condono ex art. 8 co. 12 del Regolamento "per la gestione dei suoli all'interno degli agglomerati del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce", in virtù del quale "i proprietari di opifici regolarmente autorizzati e realizzati nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento (01.08.2008) e su suoli utilizzati in proprio, per i quali non è stato corrisposto alcun contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell'agglomerato in cui è ubicata l'area, possono, con istanza da presentare entro il 31.12.2014, regolarizzare la propria posizione versando 1/3 del contributo di infrastrutturazione ... determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 2 e dal precedente comma 4 del presente: tale domanda è stata inoltrata facendo salvi gli esiti del contenzioso in itinere.

- che pertanto, a seguito di detta istanza di regolarizzazione ex art.8 comma 12 RGS, l'importo dovuto al consorzio pari ad 1/3 del contributo di infrastrutturazione, è stato calcolato sulla base della superficie asservita per i volumi e superfici realizzate, secondo i calcoli previsti dal summenzionato Regolamento,

per la somma di €.57.923,50 oltre IVA, come si evince dall'allegata scheda di determinazione del contributo citato.

- che la GSA vanta nei confronti del Consorzio A.S.I. un credito per il recupero del quale è già stata attivata procedura esecutiva, mediante notifica del decreto ingiuntivo n. 31/08, della sentenza n. 3997/13 del Tribunale di Lecce e successivo atto di precetto 10/02/2014 per un importo complessivo di € 46.881,84.

- che le parti non intendono affrontare l'alea del giudizio già incardinato innanzi al TAR di Lecce, avendo interesse a giungere ad una definizione transattiva della intera vicenda mediante compensazione delle rispettive posizioni debitorie e creditorie fatte valere.

- che le parti intendono definire la questione nel seguente modo:

*“La GSA rinuncia al credito vantato, in virtù del decreto ingiuntivo n. 31/08 del Tribunale di Lecce Sez. distaccata di Gallipoli, nonché della sentenza n. 3997/13 del Tribunale di Lecce nei confronti del Consorzio, con cessazione dell'attività di recupero in corso e si obbliga altresì ad abbandonare il giudizio instaurato innanzi al TAR di Lecce avverso il provvedimento con il quale il Consorzio ha rivendicato il pagamento del presunto credito relativo al contributo per la manutenzione delle infrastrutture comuni ricadenti all'interno dell'agglomerato industriale di Gallipoli, con compensazione delle spese di giudizio; Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto credito corrisponde in via transattiva all'importo dovuto al Consorzio a titolo di contributo di infrastrutturazione per l'utilizzo in proprio dell'area di cui alla part.lla 576 e 610 del foglio 7 di Gallipoli di propria proprietà e ricadenti nell'agglomerato industriale di Gallipoli realizzato e gestito dal Consorzio ASI.
Con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le parti attestano la rinuncia reciproca a qualsiasi ulteriore pretesa, con integrale definizione delle rispettive posizioni attive e passive”.*

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.

Visto l'art. 15 dello Statuto

Visto il parere favorevole del C.D.R.

Con voti unanimi resi nei modi e forme di Legge

Per le motivazioni in premessa

DELIBERA

- di approvare l'allegato Atto di Transazione che prevede:

*“La GSA rinuncia al credito vantato, in virtù del decreto ingiuntivo n. 31/08 del Tribunale di Lecce Sez. distaccata di Gallipoli, nonché della sentenza n. 3997/13 del Tribunale di Lecce nei confronti del Consorzio, con cessazione dell'attività di recupero in corso e si obbliga altresì ad abbandonare il giudizio instaurato innanzi al TAR di Lecce avverso il provvedimento con il quale il Consorzio ha rivendicato il pagamento del presunto credito relativo al contributo per la manutenzione delle infrastrutture comuni ricadenti all'interno dell'agglomerato industriale di Gallipoli, con compensazione delle spese di giudizio; Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto credito corrisponde in via transattiva all'importo dovuto al Consorzio a titolo di contributo di infrastrutturazione per l'utilizzo in proprio dell'area di cui alla part.lla 576 e 610 del foglio 7 di Gallipoli di propria proprietà e ricadenti nell'agglomerato industriale di Gallipoli realizzato e gestito dal Consorzio ASI.
Con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le parti attestano la rinuncia reciproca a qualsiasi ulteriore pretesa, con integrale definizione delle rispettive posizioni attive e passive”.*

- La presente deliberazione è con separata votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Fitto



IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Tondo

